

VADEMECUM

DEGLI AVVOCATI DI FAMIGLIA

**DEONTOLOGIA, FORMAZIONE, RUOLI, CONDOTTE, RELAZIONI,
OBBLIGHI, DIVIETI**



a cura della

**Commissione Persone Famiglia e Minorenni Ordine Avvocati
Reggio Emilia**

settembre 2025



La Commissione Persone Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di

Reggio Emilia promuove l'uniformità dei riti e delle prassi, proponendo ed elaborando protocolli d'intesa con il Tribunale e con gli Enti territoriali.

Si occupa di offrire una formazione specialistica, programmando, predisponendo, patrocinando corsi di formazione e aggiornamento professionale, che garantiscano un approccio multidisciplinare volto a rispondere alle complessità dei ruoli e delle competenze professionali che caratterizzano la materia del diritto delle persone, delle famiglie e dei minorenni.

Approfondisce le tematiche connesse alla specifica formazione dell'avvocato/a familiarista: avvocato tutore; avvocato amministratore di sostegno, avvocato negoziatore, avvocato mediatore, avvocato del minore, avvocato curatore speciale.

Promuove progetti destinati alle scuole e alle Pubbliche Amministrazioni finalizzati all'educazione della materia del diritto delle persone, delle famiglie e dei minorenni, anche per il superamento della violenza, dei pregiudizi e delle discriminazioni (genere; disabilità; orientamento religioso, orientamento sessuale).

Collabora al coordinamento degli osservatori in materia di diritto delle persone, delle famiglie e dei minorenni con il Tavolo permanente di lavoro e le associazioni del settore maggiormente rappresentative.

Commissione Persone Famiglia e Minorenni del Consiglio Ordine Avvocati

di Reggio Emilia: avv. Francesca Salami (Referente); avv. Brunella Bertani; avv. Debora Corradini; avv. Alessandra Davoli; avv. Annalisa Ferrari; avv. Sabina Fornaciari; avv. Alessandra Saccani.



Il Vademecum degli Avvocati di famiglia

nasce dall'esigenza di focalizzare il ruolo dell'avvocata/o che opera nell'ambito del diritto delle persone, delle famiglie e minorile, la cui tutela assume rilevanza pubblica.

Questo vademecum si prefigge l'obiettivo di costituire un ausilio per tutte/i le/i professioniste/i coinvolti nella tutela delle persone fragili, dei minori di età e delle relazioni familiari.

VISTO

- la Carta Costituzionale;
- La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con legge 27.05.1991, n. 176;
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza il 7.12.2000;
- La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25.01.1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20.03.2003, n. 77;
- la Convenzione di Europa sulla protezione della professione di avvocato, adottata a Bruxelles in data 12 marzo 2025;
- la Carta dei principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo, adottata a Bruxelles in data 24.11.2006;
- il Codice deontologico forense introdotto dalla legge 247/2012, così come successivamente modificato;
- le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate nel novembre 2010;
- l'art.473 bis.4 c.p.c. sull'ascolto del minore;

PQM

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia sottoscrive il



seguito Vademecum:

Art.1

COMPETENZE

L'avvocata/o che assume l'incarico nell'ambito della tutela del diritto di famiglia e del diritto minorile è il professionista che possiede una specifica formazione e competenza multidisciplinare, interdisciplinare e comportamentale, volta a salvaguardare le relazioni familiari e, in particolare, gli interessi delle persone fragili e dei minori coinvolti nelle vicende separative conflittuali.

Gli avvocati che assumono l'incarico nell'ambito del diritto di famiglia devono avere riguardo alla tutela delle esigenze dell'intera famiglia, alle relazioni e, in particolare, agli interessi dei minori la cui tutela riveste priorità rispetto agli altri interessi coinvolti, per cui devono assumere comportamenti ancor più rigorosi e attenti sotto il profilo deontologico, garantendo i diritti di tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

Oltre alla formazione continua e alla conoscenza normativa è quindi auspicabile che gli avvocati acquisiscano una competenza specifica nell'ambito del diritto di famiglia, che si estenda a norme comportamentali che consentano di dirimere la conflittualità, anche sotto il profilo emozionale ed affettivo, adottando un paradigma comportamentale interattivo e non contrappositivo.

Non dovrebbe quindi mai sussistere competizione tra avvocati "avversari", bensì collaborazione e colleganza caratterizzate da professionalità e sensibilità.

In particolare, gli avvocati che assistono le vittime di violenza devono farsi carico della complessità dell'incarico assunto ed essere adeguatamente preparati e formati per poter mettere in campo tutte le iniziative tempestive



di tutela in favore della vittima, e delle vittime indirette di violenza, anche mediante l'attivazione di reti di protezione per impedire reiterazioni e aggravamenti delle condotte, nonché il loro proliferare, evitando che alla violenza primaria si aggiunga quella secondaria ad opera dello stesso sistema di protezione istituzionale.

Gli avvocati dovrebbero quindi consapevolmente rinunciare e/o non assumere l'incarico in difetto delle competenze specifiche richieste per affrontare la complessità della vertenza rappresentata.

Gli avvocati devono attenersi alle norme di condotta che si conformano non solo al diritto ma anche all'etica, alla deontologia e alla prassi professionale, con particolare attenzione al rilievo costituzionale e sociale della difesa dei diritti di tutte le persone coinvolte nella vicenda processuale ed extraprocessuale per la quale hanno assunto il mandato di difesa.

Art.2

DOVERE DI DIFESA

Nello specifico, l'avvocata/o deve garantire la difesa degli interessi e dei diritti delle persone avendo riguardo alla primaria tutela della conservazione delle relazioni familiari. Pertanto risulta fondamentale la piena consapevolezza delle implicazioni psicologiche e relazionali che possono scaturire da questo ruolo.

Gli Avvocati hanno l'onere di informare la parte assistita che nel processo della famiglia non esistono vincitori né vinti, ed inoltre quello di rappresentare in modo completo e imparziale tutte le possibili alternative al contenzioso giudiziale (mediazione familiare, negoziazione assistita, trattativa tradizionale, pratica collaborativa), al fine di consentire alla parte assistita di poter operare una scelta realmente informata e consapevole, in funzione delle caratteristiche del caso specifico. Il contenzioso giudiziale dovrebbe quindi essere la scelta non altrimenti evitabile, fatto salvo le



ipotesi di violenza e maltrattamenti familiari che impongono agli Avvocati di adottare ogni altro strumento utile alla difesa.

Gli Avvocati devono operare nel rispetto delle condizioni personali dei soggetti coinvolti avendo riguardo alla sofferenza e al disagio che caratterizzano le controversie in materia di famiglia.

Nell'ambito del processo di famiglia gli avvocati non hanno la funzione di difendere esclusivamente i diritti e gli interessi dei loro assistiti, ma dovranno anche tenere in considerazione le possibili conseguenze che dal proprio agire possono derivare agli altri soggetti coinvolti nella vicenda indirizzando, in particolare, il genitore verso una maggiore consapevolezza e tutela dell'interesse dei figli.

In sostanza, dunque, non sarà sufficiente che gli avvocati rispettino le regole e le procedure che la prestazione professionale richiede; non saranno chiamati a svolgere esclusivamente l'incarico di difendere i diritti e gli interessi dell'assistito tenendo in considerazione solo le istanze e i desideri di quest'ultimo, ma dovranno farsi carico della funzione sociale che coinvolge il loro agire, tenuto conto dell'impatto che potrà avere sugli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

È dunque indispensabile che l'avvocata/o, nello svolgimento del proprio mandato abbia bene a mente la necessità di tutelare non solo gli interessi del proprio assistito ma anche il principio della bigenitorialità che costituisce diritto primario dei minori coinvolti nella vicenda.

Compete quindi agli avvocati il compito di contenere le richieste dell'assistito, evitando la strumentalizzazione della prole, affinché quest'ultima non venga posta al "centro" del conflitto o sia "oggetto" del conflitto.

L'avvocata/o non dovrebbe quindi identificarsi nella parte e/o creare un rapporto simbiotico con la stessa, bensì ispirare il proprio comportamento a



rigorosi principi di salvaguardia del nucleo familiare anche se diviso, avendo ovviamente riguardo alla tutela dei diritti di specie.

Gli avvocati dunque partecipano alla giurisdizione e a quella "attuazione dei fini di giustizia" di cui si parla nel preambolo del Codice Deontologico Forense e, nel rispetto di tale funzione, devono valutare la congruità e correttezza della domanda del proprio patrocinato rispetto al contesto fattuale, giuridico e giudiziario, avendo cura di rappresentare al proprio assistito la diversità dei punti di vista che hanno causato il conflitto.

Gli avvocati hanno il dovere di non fomentare il conflitto tra le parti, evitarne l'acuirsi, avendo cura di ridurre gli effetti negativi e le esasperazioni che si producono nella fase giudiziale, al fine di attenuare l'impatto negativo dell'evento sui figli.

Risulta evidente come, in questo contesto di crisi il ruolo dell'avvocata/o sia quindi quello di mediare per raggiungere una soluzione consensuale dei conflitti tra genitori.

Ciò implica la capacità di ridefinizione delle richieste del proprio assistito, con la ponderata valutazione della loro plausibilità e della congruità rispetto al contesto giuridico di riferimento, evitando di riversare in atti tutto ciò che viene riferito dal proprio assistito, verificandone primariamente la fondatezza e veridicità, documentando in modo preciso ed accurato le dichiarazioni dell'assistito, oggettivandone le richieste sotto il profilo normativo ed etico.

Gli avvocati devono adottare un linguaggio tecnico giuridico, strettamente afferente il diritto di difesa. In particolare, si devono evitare espressioni violente e volgari, denigratorie, pretestuose, surrettizie, accusatorie e/o screditanti nei confronti delle parti e dei loro difensori. Nel contraddittorio, scritto o verbale, si dovrebbero inoltre evitare toni offensivi o moralistici e nel contestare le tesi altrui si dovrebbe evitare l'utilizzo di parole derisorie,



aggressive e/o argomentazioni prive di pregio. Al fine di tutelare la prole minorenni e salve esigenze funzionali alla difesa e/o diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, si deve limitare il deposito in giudizio di scritti, disegni, video, audio o fotogrammi che ritraggono il minore.

Art. 3

COLLABORAZIONE

L'avvocata/o deve favorire la collaborazione con tutti gli altri professionisti (psicologi, mediatori, coordinatori genitoriali, curatori speciali, assistenti sociali ecc.) che a vario titolo sono coinvolti nel processo e/o nel contesto di crisi del nucleo familiare, rispettando il ruolo di ciascuno e i limiti delle proprie competenze.

Gli avvocati devono quindi sviluppare la capacità di interagire in modo efficace con i genitori, le persone fragili, le controparti, con gli altri saperi professionali e i servizi del territorio e nel caso in cui rivestano l'ufficio del curatore speciale, con il minore, al fine di facilitare, ove possibile, la conciliazione, la mediazione e la consensualizzazione delle vertenze giudiziarie.

Per altro verso gli avvocati devono possedere la capacità di interagire anche con tutte le parti a vario titolo coinvolte nel processo in cui sono allegati fatti di violenza o maltrattamenti, abusi familiari o di violenza di genere o domestica.

Gli avvocati devono rispettare il ruolo degli altri professionisti coinvolti nelle vicende giudiziarie pur senza mai abdicare alle prerogative che gli derivano dall'esercizio della funzione difensiva.

Art.4

DOVERI DEONTOLOGICI

La consapevolezza del particolare ruolo svolto dall'avvocato che opera nel settore del diritto di famiglia, impone un rigoroso rispetto dei principi



espressi dalla Legge Professionale e dal Codice Deontologico Forense.

In particolare, gli avvocati:

- devono esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (Rif. art. 9);
- devono curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento alla disciplina del Diritto di Famiglia, avendo cura di rispettare e osservare i protocolli e le linee guida adottati nel settore (Rif. art. 15);
- devono riconoscere i propri limiti ed accogliere la competenza di altri professionisti a vario titolo coinvolti nelle vicende giudiziali e extra, avendo cura di integrare e non sovrapporre il proprio ruolo e il proprio operato. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, devono informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; e devono altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge (Rif. art. 26 e art. 27);
- non devono consigliare azioni "inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti" (Rif. art. 23). La prima regola che deve essere osservata dal professionista del diritto di famiglia è quindi il buon equilibrio tra autonomia, indipendenza e fedeltà, avendo cura di evitare la distruzione dei legami familiari e di non fomentare il conflitto tra le parti. Gli avvocati non devono quindi identificarsi con la parte assistita, bensì individuare l'interesse autentico del proprio assistito che non può essere scisso dall'interesse dei figli, laddove siano presenti.
- non devono produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, o consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza intercorsa



esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. L'avvocato può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza (Rif. art. 48, comma 1 e 3). L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. (Rif. art. 50, comma 6). L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi. (Rif. art. 51, comma 2).

- devono astenersi da ogni forma di colloquio e/o contatto diretto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle controversie e non possono procedere all'ascolto del minore, senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, e sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi (Rif. art. 56 e art. 56 bis); in particolare, l'Avvocato difensore del minore nel procedimento penale, prima di conferire con il medesimo minore, assumere informazioni o richiedere dichiarazioni scritte da parte di quest'ultimo, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale (Rif. art. 56). Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso (Rif. art. 56 commi 1 e 1-bis);

- devono assicurare l'anonimato dei minori nei rapporti con gli organi di informazione e l'attività di comunicazione, adoperandosi per evitare che



si possa individuare il minore, se del caso grazie all'accostamento di altri particolari (Rif. artt. 18, 28 e 57);

- hanno il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita, per cui sussiste illecito deontologico anche quando l'attività di difesa, e non necessariamente di assistenza in giudizio, si sia limitata ad una attività diretta a creare l'incontro delle volontà anche solo su un unico punto degli accordi di separazione e divorzio. Questo divieto si estende anche ai professionisti che condividono lo stesso spazio fisico o che sono soci/associati. A differenza degli altri ambiti giuridici, ove vige il limite temporale dei due anni, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita in controversie di natura familiare è permanente. Il divieto si estende anche ai rapporti di convivenza di fatto e agli altri istituti (unioni civili). In particolare, l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari, deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa (Rif. art. 68);

- non devono assumere la funzione di mediatore, l'avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso, costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ritorsione degli arbitri previste dal codice di rito. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. (Rif. art. 62). All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.



All'avvocato che assiste la parte in negoziazione e' fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate ne' riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attivita' di istruzione stragiudiziale. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione e' fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto preventiva conoscenza. (Rif. art. 62 bis)

- possono intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie (Rif. Art. 65, comma 1); in particolare, l'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia (Rif. art. 65, comma 2).

Art.5

LA PRATICA COLLABORATIVA

La Pratica Collaborativa è un metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, anche familiari.

Nell'ambito della Pratica Collaborativa, è auspicabile che l'avvocato eserciti la propria funzione difensiva secondo modalità non antagonistiche, partecipando attivamente a un percorso di risoluzione



condivisa del conflitto fondato sui principi di buona fede, trasparenza, riservatezza e cooperazione tra le parti e i rispettivi legali. Gli Avvocati Collaborativi non sono neutrali ma operano con spirito cooperativo, riconoscendo il valore del dialogo come strumento di risoluzione del conflitto e come espressione di una nuova etica professionale, che coniuga competenza, responsabilità e attenzione alle relazioni familiari.

Gli Avvocati Collaborativi sono tenuti quindi a possedere una formazione specifica nelle tecniche proprie della Pratica Collaborativa e ad aggiornare regolarmente le proprie competenze in materia di gestione del conflitto, comunicazione efficace e diritto di famiglia. Si conservano le competenze tecniche dell'avvocato/a tradizionale ma le si impiega in un contesto relazionale orientato alla costruzione dell'accordo.

Gli Avvocati incaricati concordano, in anticipo, con le parti, che non faranno ricorso all'Autorità Giudiziaria in via contenziosa e non potranno in futuro assistere le medesime parti in un procedimento che li veda contrapposti.

L'accordo di partecipazione prevede altresì l'obbligo di rinuncia al mandato da parte dell'avvocato qualora la parte rifiutasse di condividere un'informazione rilevante e/o presentasse l'informazione in maniera non veritiera o inesatta in modo ingiustificato.

Nel corso della procedura gli Avvocati Collaborativi conservano il dovere di tutela degli interessi dei propri assistiti, ma adottano un approccio relazionale che rifiuta l'antagonismo come metodo. La difesa è modulata in funzione delle esigenze dell'assistito e della fase negoziale, senza mai trasformarsi in opposizione nei confronti dell'altra parte. Si contribuisce a garantire un clima costruttivo, assicurare la comprensione degli aspetti giuridici e facilitare la partecipazione consapevole del cliente.

Laddove necessario, gli Avvocati Collaborativi devono proporre alle parti



la possibilità di avvalersi della consulenza di professionisti esperti, quali psicologi, mediatori familiari o consulenti tecnici, anch'essi formati alla pratica collaborativa, per salvaguardare il benessere dei figli coinvolti, per ricostruire in modo corretto e veritiero la situazione economico-patrimoniale familiare, o per favorire una mediazione efficace tra le parti.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con delibera approvata in data 22 settembre 2025

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Enrico Della Capanna



"Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l'avvocato no! L'avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia".

(Piero Calamandrei)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

c/o Palazzo di Giustizia

via Paterlini, 1 – 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522.922392 Fax. 0522.922376

email: info@ordineforense.re.it sito: www.ordineforense.re.it

